

**RELAZIONE SULL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E  
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI  
SEMAFORICI E REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PER LA  
RIQUALIFICAZIONE**

**(ai sensi dell’art. 34 del D.L. 179/2012 ora L. 221/2012)**

Ai fini di ottemperare a quanto previsto dall’art. 34, comma 20 del D.L. n. 179 del 18/10/2012, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” (Pubblicato in G.U. n. 245 del 19 ottobre 2012, Suppl. Ord. n. 194 - In vigore dal 20 ottobre 2012), che prevede che *“per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”*, e stante la qualificazione del servizio di pubblica illuminazione quale *“servizio pubblico locale di rilevanza economica”* e come tale rientrante nel suddetto dettato normativo, con la presente relazione si illustra quanto segue:

**Inquadramento normativo**

Secondo l’art. 1 del R.D. 2578/1925, l’impianto e l’esercizio dell’illuminazione pubblica rientrano tra i “pubblici servizi” come pure confermato dalla giurisprudenza amministrativa la quale afferma che *“il servizio di illuminazione delle strade comunali ha carattere di servizio pubblico locale.”* (cfr. Cons. Stato Sez. V, 25/11/2010, n. 8231; Cons. Stato Sez. V, 16/12/2004, n. 8090) considerandolo anche *“servizio pubblico a rilevanza imprenditoriale”* (sentenza Consiglio di Stato, sez. V, n. 348 del 31 gennaio 2006).

Dalla qualificazione giuridica della pubblica illuminazione come servizio pubblico locale deriva l’applicazione delle norme generali in tema di servizi pubblici locali.

La disciplina relativa ai servizi pubblici locali si può far risalire alla Legge 29 marzo 1903, n.103 sulle municipalizzazioni e al successivo R.D. n. 2578/1925, che delineavano una gestione di tipo pubblicistico di tali servizi.

Il primo intervento di riforma organica è intervenuto con Legge n. 142/1990, il quale, nel modificare il sistema delle c.d. aziende municipalizzate, ha introdotto il tema della privatizzazione dei servizi locali.

Successivamente, con Legge n. 127/1997 (Bassanini-bis) si è registrato un ulteriore tentativo di apertura dei servizi pubblici locali al “mercato”, attraverso la previsione di agevolazioni fiscali per la trasformazione delle aziende speciali esistenti in società per azioni. Tutte le diverse soluzioni normative elaborate sono quindi confluite nel TUEL agli artt. 112 e ss. del D.Lgs. n. 267/2000 – che si poneva l’obiettivo di regolamentare in modo generale la disciplina dei servizi pubblici locali.

Conclusivo elemento normativo è rappresentato dal recepimento della normativa comunitaria con l’art. 23-bis del D.L. n. 112/2008, al quale ha fatto seguito il Regolamento attuativo n. 168/2010 che sinteticamente prevedeva:

- a) l’affidamento del servizio pubblico locale, in via ordinaria, mediante procedure competitive ad evidenza pubblica;

- b) l'affidamento della gestione del servizio pubblico locale in favore di società miste il cui socio privato sia scelto mediante procedure competitive ad evidenza pubblica;
- c) l'affidamento diretto, ossia in house providing, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria.

Tale disciplina (regolamento compreso) è stata abrogata a seguito del Referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011, per effetto del D.P.R. 18 luglio 2011, n.113 (proclama dell'esito referendario).

Per colmare il vuoto normativo nazionale determinato dall'esito referendario il legislatore ha approvato gli artt. 3-bis e 4 del D.L. n. 138/2011, convertito in Legge n. 148/2011 e successivamente modificato prima dalla Legge n. 183/2011 (cd. Legge di Stabilità 2012), poi dal D.L. n. 1/2012 (cd. Cresci-Italia), convertito in Legge n. 27/2012 ed, in ultimo, dal D.L. n. 83/2012.

Nondimeno tale ultima sussultoria disciplina è stata abrogata per effetto della sentenza della Corte Costituzionale del 20 luglio 2012, n.199 che ha pronunciato l'illegittimità costituzionale dell'art.4 del D.L. n. 138/2011 per violazione del divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare.

Allo stato attuale, alla luce delle evoluzioni qui succintamente richiamate, mutuando quanto già affermato dalla Corte con la sentenza n. 24/2011 relativa al giudizio sull'ammissibilità del referendum, trova quindi applicazione immediata l'ordinamento comunitario, già introdotto con l'art.23 bis D.L. 112/2008.

In particolare, si richiamano i seguenti articoli del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea:

- Art. 101 (ex art. 85 del trattato istitutivo della Comunità economica europea (CEE), ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 317 del 23 dicembre 1957):

*“Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazione d'impresa e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra gli Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel:*

- o *fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;*
- o *limitare o controllare le produzioni, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;*
- o *ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;*
- o *applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;*
- o *subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.*

*2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto”.*

- Art. 102 (ex art. 86). “è incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo. Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:
  - a) *nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi di acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque;*
  - b) *nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;*

- c) *nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;*
- d) *nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi".*

Quanto sopra porta a ritenere che l'affidamento di servizi pubblici locali di rilevanza economica possa avvenire secondo tre diversi modelli cui corrispondono altrettante soluzioni organizzative e gestionali:

- 1) tramite conferimento in favore di imprenditori o di società individuati mediante procedure ad evidenza pubblica;
- 2) tramite affidamento a società a capitale misto pubblico privato, il cui partner privato sia individuato a seguito di gara ad evidenza pubblica cd. a doppio oggetto;
- 3) tramite affidamento diretto a società a totale capitale pubblico corrispondente al modello cd. In house providing.

Recenti arresti giurisprudenziali (T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, 13/11/2013, n. 951; T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 11/06/2013, n. 558) hanno precisato che:

“L’ordinamento nazionale non indica un modello preferibile - ossia non predilige né l’in house né la piena espansione della concorrenza nel mercato e per il mercato e neppure il partenariato pubblico privato - ma rinvia alla scelta concreta del singolo ente affidante. In definitiva, si profila una maggiore autonomia degli enti locali nella direzione da intraprendere (...) La scelta tra i differenti modelli va effettuata tenendo conto della concreta situazione di fatto, nel rispetto dei criteri introdotti dall’art. 34, comma 20 del D.L. 179/2012 ossia la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e l’adeguata informazione alla collettività di riferimento. Detti obiettivi devono necessariamente essere correlati al preminente interesse dell’utente del servizio a godere del miglior servizio possibile alle condizioni più convenienti (...)”

L’art. 34 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con legge n.221/2012) al comma 20 dispone che “Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”.

Ai fini dell’affidamento è quindi prevista la presente relazione, la quale deve indicare in particolare le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma dell’affidamento prescelto, nonché la definizione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

L’art. 34 D.L. 179/2012 al comma 21 regola invece gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore (20 ottobre 2012) ed ha un contenuto duplice.

- 1) La prima parte riguarda gli affidamenti “non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea”, i quali vanno adeguati entro il 31 dicembre 2014 [termine ex art. 13 D.L. 150/2013], pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20”. Al riguardo si ritiene che ciò comporti che gli affidamenti non conformi alla normativa europea dovranno essere oggetto di

un affidamento conforme al diritto europeo, sulla base dell'apposita relazione di cui al comma 20.

- 2) La seconda parte del comma 21 riguarda tutti gli affidamenti, sempreché conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea, nei quali non è prevista una data di scadenza. Gli enti competenti devono provvedere ad inserire nel contratto di servizio, o negli altri atti che regolano il rapporto, un termine di scadenza dell'affidamento.

In entrambe le fattispecie è prevista la cessazione ex lege dell'affidamento in essere alla data del 31 dicembre 2013.

In conclusione, gli adempimenti a carico degli enti affidanti a seguito della nuova normativa in materia di servizi pubblici locali risultano semplificati. La scelta è rimessa agli affidanti che eserciteranno un potere discrezionale ma, nel contempo, rispettoso dei principi europei di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi, dell'obbligo di motivazione, dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Non ultimo va tenuto conto della disciplina inerente alla centralizzazione delle procedure di appalto nonché della normativa di contenimento e riduzione della spesa pubblica c.d. spending review. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, l. 488/1999 infatti *“Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse”*.

In merito alla proprietà degli impianti va richiamato l'art. 113 comma 2 del TUEL (L. 18 agosto 2000 n. 267) ove viene stabilito che: *“Gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13”*. Il citato comma 13 stabilisce che: *“Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incedibile”*.

### **Obiettivi dell'Amministrazione e verifica della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario**

Il Comune di Jesolo si propone di affidare la gestione del servizio di illuminazione pubblica e semaforico del territorio ad un unico operatore economico. In particolare, il suddetto affidamento consentirà di recepire la normativa comunitaria e nazionale in materia di pubblica illuminazione e risparmio energetico che prevede la necessità di:

- a) ridurre l'inquinamento luminoso sul territorio attraverso l'utilizzo di apparecchi in grado di non disperdere la luce verso l'alto.
- b) razionalizzare i consumi energetici mediante l'utilizzo di apparecchi ad alta efficienza, ottimizzando allo stesso tempo i costi di esercizio e di manutenzione;
- c) migliorare la sicurezza per la circolazione stradale;
- d) mettere a norma gli impianti sotto il punto di vista statico ed elettrico;
- e) effettuare operazioni di riqualificazione urbana.

La consistenza degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Jesolo è attualmente, indicativamente costituita da n. 8.937 sostegni e da n. 10.358 corpi illuminanti, alimentati da 184 quadri elettrici e sono suddivisi come:

- circa 2.360 corpi illuminanti di proprietà comunale;
- circa 7.663 corpi illuminanti di proprietà Jesolo Patrimonio Srl;

- circa 335 corpi illuminanti di proprietà Veneto strade/Città Metropolitana/Jtaca Srl.

Il servizio pubblica illuminazione e semaforico nel Comune di Jesolo in scadenza al 31/12/20122, è gestito da Jesolo Patrimonio Srl, sia per quanto riguarda gli impianti di sua proprietà che per quanto riguarda gli impianti di proprietà comunale e, solo per la componente energetica, anche gli impianti di proprietà di Veneto Strade/Città Metropolitana/Jtaca Srl, in forza del contratto sottoscritto in data 09/03/2007, avente ad oggetto la gestione e la manutenzione da parte di Jesolo Patrimonio Srl degli impianti e delle reti di illuminazione pubblica conferitegli, ricadenti sul territorio del Comune per la durata di anni 15.

Il servizio è stato quindi affidato alla Jesolo Patrimonio Srl con la formula dell'affidamento in virtù dell'art. 113, comma 14 TUEL (norma ora abrogata dalla L. 133/2008) che consentiva la gestione dei servizi pubblici locali attraverso reti, impianti e dotazioni patrimoniali di proprietà di soggetti diversi dagli enti locali.

Tale modalità di affidamento ora non appare rispettosa della disciplina europea in materia di affidamento di servizi pubblici locali di rilevanza economica, normativa attualmente regolatrice del settore. Dalla normativa comunitaria si evince infatti che la gestione dei suddetti servizi possa avvenire secondo tre diversi modelli cui corrispondo altrettante soluzioni organizzative e gestionali:

1. tramite conferimento in favore di imprenditori o di società individuati mediante procedure ad evidenza pubblica;
2. tramite affidamento a società a capitale misto pubblico privato, il cui partner privato sia individuato a seguito di gara ad evidenza pubblica cd. a doppio oggetto;
3. tramite affidamento diretto a società a totale capitale pubblico corrispondente al modello cd. in house providing.

Da ultimo, l'art. 5 del D.Lgs. 50/2016, che ha recepito la disciplina *dell'in house providing*, ha stabilito infine che una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
- c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinate sulla persona giuridica controllata.

Queste disposizioni recepiscono il principio comunitario dell'indifferenza della forma utilizzata per la gestione dei servizi di interesse economico generale da parte degli enti: l'ente in sostanza è libero di auto organizzarsi, nel rispetto del diritto comunitario, mediante l'auto produzione o il ricorso al mercato. Una sentenza del TAR Lombardia ha precisato: *“L'ordinamento nazionale non indica un modello preferibile - ossia non predilige né l'in house né la piena espansione della concorrenza nel mercato e per il mercato e neppure il partenariato pubblico privato - ma rinvia alla scelta concreta del singolo ente affidante. In definitiva, si profila una maggiore autonomia degli enti locali nella direzione da intraprendere (...) La scelta tra i differenti modelli va effettuata tenendo conto della*

concreta situazione di fatto, nel rispetto dei criteri introdotti dall'art. 34, comma 20 del D.L. 179/2012 ossia la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e l'adeguata informazione alla collettività di riferimento. Detti obiettivi devono necessariamente essere correlati al preminente interesse dell'utente del servizio a godere del miglior servizio possibile alle condizioni più convenienti (...)"

Per le ragioni e gli scopi sopra espressi, il Comune di Jesolo intende provvedere, tramite affidamento diretto a società in house providing, ad affidare la gestione del servizio di illuminazione pubblica e semaforico del territorio comunale.

Inoltre, il Comune intende effettuare interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico degli impianti senza investimenti economici diretti a carico dell'Ente medesimo, e pertanto, si ritiene necessario e conveniente procedere all'affidamento del servizio mediante contratto EPC.

Tra le possibili soluzioni a disposizione per l'affidamento del servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici, la soluzione prescelta è pertanto quella dell'affidamento *in house* ai sensi dell'art. 192 del Codice degli appalti. Nel prosieguo della presente relazione si illustreranno le ragioni poste a fondamento della decisione dell'amministrazione di ricorrere a tale strumento.

### **Convenienza rispetto ad altre tipologie di affidamento: appalto**

La scelta di affidare il servizio mediante la formula *in house providing* è giustificata dalla convenienza di tale operazione rispetto all'appalto, tanto sotto il profilo economico quanto sotto il profilo giuridico.

Tale modalità, infatti, consente all'amministrazione di riqualificare l'intera rete di pubblica illuminazione con risorse economiche totalmente o parzialmente a carico dell'operatore economico e senza aggravii sul bilancio dell'amministrazione pubblica, la quale si avvantaggia, in quota parte, direttamente dell'efficienza gestionale, della qualità delle opere, dell'efficacia dei servizi resi alla collettività, oltretutto del superamento dei vincoli di bilancio e dei saldi di bilancio derivanti dall'operazione.

I tratti essenziali di tale tipologia di affidamento possono brevemente riassumersi nella capacità intrinseca del progetto di generare flussi di cassa idonei a coprire l'investimento sostenuto dall'operatore economico, la costituzione di idonee garanzie tra i soggetti coinvolti nell'operazione e il trasferimento del rischio secondo i principi di efficienza ed economicità.

In particolare, i rischi che l'operatore economico si assume nella gestione del servizio sono inquadrabili nella categoria del rischio cd. di costruzione, "*legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, all'aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell'opera e al mancato completamento dell'opera*" (art. 3, lett. aaa D. Lgs. 50/2016), e del rischio cd. di disponibilità, "*legato alla capacità, da parte del concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti*" (art. 3, lett. bbb, D. Lgs. 50/2016).

Nella trasmissione dei rischi in capo all'operatore economico, assume fondamentale importanza la bozza di contratto, le cui clausole, elaborate in maniera chiara e puntuale, assolvono il compito di regolamentare il futuro rapporto concessorio e di attribuire la qualificazione giuridica dell'atto negoziale.

A differenza del contratto EPC, nell'appalto è previsto che l'amministrazione sostenga direttamente i costi degli investimenti per la realizzazione delle opere, accollandosi anche gli eventuali rischi prospettabili durante il periodo dell'affidamento.

Le due tipologie di affidamento, quindi, anche se si qualificano entrambe come contratti a titolo oneroso presentano delle differenze, per quanto concerne l'oggetto dell'affidamento, l'impatto sul bilancio del comune e la ripartizione dei rischi.

### **OGGETTO CONTRATTUALE**

L'appalto è definito all'art. 3 lett. ii) del Codice degli Appalti come *“contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi”*.

### **CONSIDERAZIONI ECONOMICO – FINANZIARIE**

Con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 03/03/2022 avente ad oggetto “Contratto del servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici presenti nel territorio comunale in scadenza al 09/03/2022. Proroga al 31/12/2022” il Consiglio Comunale prorogava il contratto in scadenza, del tempo necessario per chiarire gli aspetti contrattuali di dettaglio relativi all'adesione all'accordo siglato dalla Città metropolitana di Venezia, al progetto ELENA (European Local Energy Assistance), attuato attraverso l'approvazione del progetto AMICA – E “Azioni Metropolitane Inter Comunali per l'Ambiente e l'Energia” che non fossero in contrasto con il Servizio in House in parola, e per permettere la definizione del nuovo contratto di Servizio secondo gli indirizzi già affidati nel DUP 2022-2024.

Il Documento Unico di Programmazione dell'Ente individua, infatti, gli indirizzi e gli obiettivi della Società, ed in particolare fra le finalità della gestione del servizio di illuminazione assegna la garanzia dell'autonomia gestionale della Società fissando gli obblighi reciproci e il perseguimento degli obiettivi di servizio dell'Amministrazione Comunale a favore della cittadinanza e la programmazione e verifica della gestione operativa.

Il Consiglio Comunale quindi ha quindi previsto la possibile attribuzione in house providing del Servizio “Gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici e realizzazione degli investimenti per la riqualificazione” a Jesolo Patrimonio Srl, che sta già operando, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse economiche ed umane, con l'intento di razionalizzare l'organizzazione per una maggiore efficienza ed efficacia dell'operato, anche in considerazione alle attività già svolte, attinenti la gestione del territorio (gestione delle infrastrutture di interesse turistico dell'arenile manutenzione pennelli a mare e camminamenti, gestione dei servizi igienici, espurgo fosse e canalizzazioni di fognatura, costruzione e gestione dei loculi cimiteriali, compresi la manutenzione ordinaria, pulizia e custodia del cimitero e delle relative aree di pertinenza, oltre servizi affini; manutenzione ordinaria e straordinaria delle piazze, strade comunali, vicinali di uso pubblico e loro pertinenze; gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria del verde comunale e dell'irrigazione; manutenzione ordinaria e straordinaria del proprio patrimonio disponibile e indisponibile; realizzazione e assistenza a tutte le manifestazioni ordinarie; attività di supporto al servizio elettorale; manutenzione ordinaria degli edifici di terzi in uso all'Amministrazione comunale; manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto il parco autoveicoli di proprietà del Comune).

### **Attuale Gestione**

L'attuale gestione del servizio prevede una remunerazione a “forfait” che comprende sia la l'acquisto del vettore energetico, che la manutenzione ordinaria degli impianti, mentre gli interventi di efficientamento sono a carico del Comune, che con fondi propri, provvede a trasferire le somme alla

Società per tali attività. Questo tipo di contratto, che aveva visto i natali in un altro contesto sia socio-economico che legislativo, evidenzia alcune criticità.

La Società ha l'obbligo di approvvigionarsi del vettore energetico attraverso il mercato CONSIP, non avendo quindi possibilità diverse e migliorative rispetto al Comune, e quindi questa spesa è neutra, ma soprattutto, non essendo indicizzata a minori consumi o indicizzata al costo effettivo di mercato, da una parte non obbliga il gestore all'ottimizzazione degli impianti, dall'altra espone la Società ad uno squilibrio economico finanziario, che si riversa poi verso il Comune che per garantire l'operatività della Società, deve intervenire con trasferimenti straordinari.

I trasferimenti erogati alla Società, sono disciplinati dal D.Lgs 50/2016, e quindi, nel divieto di "soccorso finanziario" sono soggetti ai limiti attualmente in vigore per gli affidamenti diretti.

### Gestione Proposta

La struttura del nuovo contratto prevede innanzitutto che il canone sia costituito di più voci, tutte indicizzate.

La spesa per l'acquisto del vettore energetico, per le motivazioni su esposte, sarà una spesa neutra e quindi tale voce, attualmente instabile, verrà ripagata al valore di costo, secondo il mercato CONSIP.

I consumi energetici degli impianti, a seguito degli interventi di efficientamento avranno una riduzione stimata di 1.117.556,46 kWh pari ad una minor potenza installata di 314,967 kW. Tale raggiungimento avverrà nei primi cinque anni di gestione.

Valutando il Costo dell'Energia secondo le attuali stime del PUN 2023-2025 (Prezzo Unico Nazionale) reintroducendo gli oneri di sistema, attualmente ridotti per la contingenza del momento, e le spese di trasporto, gestione contatore ed accise, si ottiene una previsione:

ANNO	consumi annui	PUN €/kWh	PUN + Spesa Trasporto Gestione Contatore + oneri di sistema + accise	CORRISPETTIVO - componente energetica
1	4.199.396,99	€ 0,35800	€ 0,47900	€ 2.011.511,16
2	4.000.408,70	€ 0,25300	€ 0,37600	€ 1.504.153,67
3	3.801.420,41	€ 0,19300	€ 0,31800	€ 1.208.851,69
4	3.602.432,11	€ 0,19700	€ 0,32500	€ 1.170.790,44
5	3.403.443,82	€ 0,20100	€ 0,33200	€ 1.129.943,35
6	3.234.978,53	€ 0,20500	€ 0,33900	€ 1.096.657,72
7	3.234.978,53	€ 0,20900	€ 0,34600	€ 1.119.302,57
8	3.234.978,53	€ 0,21300	€ 0,35300	€ 1.141.947,42
9	3.234.978,53	€ 0,21700	€ 0,36000	€ 1.164.592,27
10	3.234.978,53	€ 0,22100	€ 0,36700	€ 1.187.237,12
11	3.234.978,53	€ 0,22500	€ 0,37400	€ 1.209.881,97
12	3.234.978,53	€ 0,23000	€ 0,38200	€ 1.235.761,80
13	3.234.978,53	€ 0,23500	€ 0,39000	€ 1.261.641,63
14	3.234.978,53	€ 0,24000	€ 0,39800	€ 1.287.521,45
15	3.234.978,53	€ 0,24500	€ 0,40600	€ 1.313.401,28

La componente relativa agli investimenti costituisce la parte di canone relativa all'ammortamento dei costi per gli investimenti di efficientamento energetico. La quota è stimata in funzione ad una fattibilità di massima, e sarà aggiornata in funzione degli esiti di aggiudicazione degli affidamenti. Anche questa spesa è sostanzialmente neutra, poiché soggetta a confronto di mercato, con regole e

risultati analoghi. Inoltre gli eventuali ribassi d'asta costituiranno una economia che per pari valore verrà riversata nel canone.

Gli investimenti prevedono una suddivisione in due quote:

- quota parte di investimento, non finanziata con capitale di terzi, relativa alle spese di installazione ed avvio del sistema informatico, rilievi e progettazione illuminotecnica nonché gestione tecnica ed amministrativa degli appalti, pari a € 147.385,00 da suddividere in 5 anni
- quota di investimento strutturale, con piano di ammortamento del capitale finanziato calcolato a rata costante sulla base di un tasso di interesse ipotizzabile alla data di redazione dell'offerta pari al 5,00%, in un arco temporale di 15 anni pari, alla durata del contratto, con un capitale finanziato di € 3.244.938,00 pari alla spesa prevista per l'intervento di riqualificazione energetica e di miglioramento tecnologico

per un costo complessivo dell'investimento di € 4.736.816,24 (compresi oneri finanziari), e un valore terminale dell'investimento calcolato considerando una vita utile degli impianti pari a 20 anni, corrispondente ad una percentuale di ammortamento annuale del 5% sul valore di investimento iniziale (€ 3.244.938,00 + € 147.385,00), che per i 5 anni dalla conclusione del contratto è pari a € 848.080,75 (svalutazione annua di € 169.616,15).

<b>ANNO</b>	<b>Rata finanziamento</b>	<b>Investimento non finanziato</b>	<b>CORRISPETTIVO - quota ammortamento investimenti</b>
1°		€ 59.767,84	€ 59.767,84
2°	€ 327.816,52	€ 59.767,83	€ 387.584,35
3°	€ 327.816,52	€ 16.905,33	€ 344.721,85
4°	€ 327.816,52	€ 5.472,00	€ 333.288,52
5°	€ 327.816,52	€ 5.472,00	€ 333.288,52
6°	€ 327.816,52		€ 327.816,52
7°	€ 327.816,52		€ 327.816,52
8°	€ 327.816,52		€ 327.816,52
9°	€ 327.816,52		€ 327.816,52
10°	€ 327.816,52		€ 327.816,52
11°	€ 327.816,52		€ 327.816,52
12°	€ 327.816,52		€ 327.816,52
13°	€ 327.816,52		€ 327.816,52
14°	€ 327.816,52		€ 327.816,52
15°	€ 327.816,52		€ 327.816,52

La voce di manutenzione ordinaria è basata sul listino CONSIP del Contratto Luce 4 ribassato di un ulteriore 6% per la gestione dei corpi illuminanti e pari ribasso per impianti semaforici rispetto alla gara aggiudicata, condizione migliorativa rispetto all'offerta di aggiudicazione CONSIP, il cui valore è espresso per tecnologia di impianto e per unto luce.

ANNO	CORRISPETTIVO - manutenzione ordinaria (+ ISTAT 2%)
1	€ 176.434,24
2	€ 170.899,45
3	€ 165.072,69
4	€ 158.944,51
5	€ 152.505,17
6	€ 145.744,67
7	€ 148.659,57
8	€ 151.632,76
9	€ 154.665,41
10	€ 157.758,72
11	€ 160.913,89
12	€ 164.132,17
13	€ 167.414,82
14	€ 170.763,11
15	€ 174.178,37

Infine la componente relativa alla manutenzione straordinaria costituisce la parte di canone relativa alla manutenzione straordinaria dei corpi illuminanti e degli impianti semaforici, che se non rimborsabile da soggetto terzo (ad esempio in caso di incidente stradale) resta in carico al Comune, in base al “Tariffario lavori conto terzi” già in uso tra Amministrazione e Jesolo Patrimonio srl. Questa componente è calcolata in base ad un dato storico degli ultimi anni, soggetto a verifica e consuntivo periodico;

ANNO	CORRISPETTIVO - manutenzione straordinaria (ISTAT 2% annuo)
1	€ 36.600,00
2	€ 37.332,00
3	€ 38.078,64
4	€ 38.840,21
5	€ 39.617,02
6	€ 40.409,36
7	€ 41.217,54
8	€ 42.041,90
9	€ 42.882,73
10	€ 43.740,39
11	€ 44.615,20
12	€ 45.507,50
13	€ 46.417,65
14	€ 47.346,00
15	€ 48.292,92

Quindi riassumendo il corrispettivo totale, somma delle varie quote variabili, è rappresentato di seguito

ANNO	CORRISPETTIVO - componente energetica	CORRISPETTIVO - quota ammortamento investimenti	CORRISPETTIVO - manutenzione ordinaria (+ ISTAT 2%)	CORRISPETTIVO - manutenzione straordinaria (ISTAT 2% annuo)	CORRISPETTIVO ANNUO al netto di IVA	IVA 22%	CORRISPETTIVO ANNUO
1	€ 2.011.511,16	€ 59.767,87	€ 176.434,24	€ 36.600,00	€ 2.284.313,27	€ 502.548,92	€ 2.786.862,19
2	€ 1.504.153,67	€ 387.584,39	€ 170.899,45	€ 37.332,00	€ 2.099.969,51	€ 461.993,29	€ 2.561.962,80
3	€ 1.208.851,69	€ 344.721,89	€ 165.072,69	€ 38.078,64	€ 1.756.724,91	€ 386.479,48	€ 2.143.204,39
4	€ 1.170.790,44	€ 333.288,52	€ 158.944,51	€ 38.840,21	€ 1.701.863,68	€ 374.410,01	€ 2.076.273,69
5	€ 1.129.943,35	€ 333.288,52	€ 152.505,17	€ 39.617,02	€ 1.655.354,06	€ 364.177,89	€ 2.019.531,95
6	€ 1.096.657,72	€ 327.816,52	€ 145.744,67	€ 40.409,36	€ 1.610.628,27	€ 354.338,22	€ 1.964.966,49

7	€ 1.119.302,57	€ 327.816,52	€ 148.659,57	€ 41.217,54	€ 1.636.996,20	€ 360.139,16	€ 1.997.135,36
8	€ 1.141.947,42	€ 327.816,52	€ 151.632,76	€ 42.041,90	€ 1.663.438,60	€ 365.956,49	€ 2.029.395,09
9	€ 1.164.592,27	€ 327.816,52	€ 154.665,41	€ 42.882,73	€ 1.689.956,93	€ 371.790,52	€ 2.061.747,45
10	€ 1.187.237,12	€ 327.816,52	€ 157.758,72	€ 43.740,39	€ 1.716.552,75	€ 377.641,61	€ 2.094.194,36
11	€ 1.209.881,97	€ 327.816,52	€ 160.913,89	€ 44.615,20	€ 1.743.227,58	€ 383.510,07	€ 2.126.737,65
12	€ 1.235.761,80	€ 327.816,52	€ 164.132,17	€ 45.507,50	€ 1.773.217,99	€ 390.107,96	€ 2.163.325,95
13	€ 1.261.641,63	€ 327.816,52	€ 167.414,82	€ 46.417,65	€ 1.803.290,62	€ 396.723,94	€ 2.200.014,56
14	€ 1.287.521,45	€ 327.816,52	€ 170.763,11	€ 47.346,00	€ 1.833.447,08	€ 403.358,36	€ 2.236.805,44
15	€ 1.313.401,28	€ 327.816,52	€ 174.178,37	€ 48.292,92	€ 1.863.689,09	€ 410.011,60	€ 2.273.700,69
<b>TOTALE</b>	<b>€ 19.043.195,54</b>	<b>€ 4.736.816,39</b>	<b>€ 2.419.719,55</b>	<b>€ 632.939,06</b>	<b>€ 26.832.670,54</b>	<b>€ 5.903.187,52</b>	<b>€ 32.735.858,06</b>

Che confrontato con la gestione attuale, a parità di costo dell'energia, al netto del risparmio energetico per assenza di investimenti, e scontando (in maniera cautelativa) il solo deprezzamento degli impianti pari alla voce di €/anno 169.616,15, si ottiene un risparmio come di seguito evidenziato:

ANNO	CORRISPETTIVO - componente energetica	CORRISPETTIVO - deprezzamento annuo	CORRISPETTIVO - manutenzione ordinaria (+ ISTAT 2%)	CORRISPETTIVO - manutenzione straordinaria (ISTAT 2% annuo)	CORRISPETTIVO ANNUO al netto di IVA	IVA 22%	CORRISPETTIVO ANNUO	RISPARMIO
1	€ 2.011.511,16	€ 169.616,15	€ 176.434,24	€ 36.600,00	€ 2.394.161,55	€ 526.715,54	€ 2.920.877,09	<b>134.014,90 €</b>
2	€ 1.578.973,27	€ 169.616,15	€ 179.962,92	€ 37.332,00	€ 1.965.884,34	€ 432.494,55	€ 2.398.378,89	<b>-163.583,91 €</b>
3	€ 1.335.408,24	€ 169.616,15	€ 183.562,18	€ 38.078,64	€ 1.726.665,21	€ 379.866,35	€ 2.106.531,56	<b>-36.672,83 €</b>
4	€ 1.364.804,02	€ 169.616,15	€ 187.233,42	€ 38.840,21	€ 1.760.493,80	€ 387.308,64	€ 2.147.802,44	<b>71.528,75 €</b>
5	€ 1.394.199,80	€ 169.616,15	€ 190.978,09	€ 39.617,02	€ 1.794.411,06	€ 394.770,43	€ 2.189.181,49	<b>169.649,54 €</b>
6	€ 1.423.595,58	€ 169.616,15	€ 194.797,65	€ 40.409,36	€ 1.828.418,74	€ 402.252,12	€ 2.230.670,86	<b>265.704,37 €</b>
7	€ 1.452.991,36	€ 169.616,15	€ 198.693,60	€ 41.217,54	€ 1.862.518,65	€ 409.754,10	€ 2.272.272,75	<b>275.137,39 €</b>
8	€ 1.482.387,14	€ 169.616,15	€ 202.667,47	€ 42.041,90	€ 1.896.712,66	€ 417.276,79	€ 2.313.989,45	<b>284.594,36 €</b>
9	€ 1.511.782,92	€ 169.616,15	€ 206.720,82	€ 42.882,73	€ 1.931.002,62	€ 424.820,58	€ 2.355.823,20	<b>294.075,75 €</b>
10	€ 1.541.178,70	€ 169.616,15	€ 210.855,24	€ 43.740,39	€ 1.965.390,48	€ 432.385,91	€ 2.397.776,39	<b>303.582,03 €</b>
11	€ 1.570.574,47	€ 169.616,15	€ 215.072,34	€ 44.615,20	€ 1.999.878,16	€ 439.973,20	€ 2.439.851,36	<b>313.113,71 €</b>
12	€ 1.604.169,65	€ 169.616,15	€ 219.373,79	€ 45.507,50	€ 2.038.667,09	€ 448.506,76	€ 2.487.173,85	<b>323.847,90 €</b>
13	€ 1.637.764,83	€ 169.616,15	€ 223.761,27	€ 46.417,65	€ 2.077.559,90	€ 457.063,18	€ 2.534.623,08	<b>334.608,52 €</b>
14	€ 1.671.360,00	€ 169.616,15	€ 228.236,50	€ 47.346,00	€ 2.116.558,65	€ 465.642,90	€ 2.582.201,55	<b>345.396,11 €</b>
15	€ 1.704.955,18	€ 169.616,15	€ 232.801,23	€ 48.292,92	€ 2.155.665,48	€ 474.246,41	€ 2.629.911,89	<b>356.211,20 €</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 23.285.656,32</b>	<b>€ 2.544.242,25</b>	<b>€ 3.051.150,76</b>	<b>€ 632.939,06</b>	<b>€ 29.513.988,39</b>	<b>€ 6.493.077,46</b>	<b>€ 36.007.065,85</b>	<b>€ 3.271.207,79</b>

## RIPARTIZIONE DEI RISCHI

Nell'affidamento del servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici, con contratto EPC i rischi di costruzione e disponibilità sono allocati al Contraente in base alla normativa vigente. Il contratto dovrà contenere una clausola di applicazione dei criteri del Energy Performance Contract (EPC).

### Convenienza rispetto alla Convenzione Consip – Servizio Luce 4

Tra le altre tipologie di affidamento del servizio rinviene, altresì, la possibilità per l'Amministrazione di accedere ai servizi negoziati da Consip.

Tuttavia, stante la necessità che il Comune sia proprietario dei punti luce al fine di poterne mettere la gestione a gara, risulterebbe necessario procedere alla devoluzione onerosa degli impianti di

illuminazione pubblica riscattando la proprietà di tutti i punti luce presenti sul territorio comunale che attualmente appartengono a Jesolo Patrimonio Srl.

La proprietà degli impianti di pubblica illuminazione in capo a Jesolo Patrimonio Srl è infatti elemento ostativo per quanto riguarda le forme di affidamento del servizio; non è infatti possibile selezionare un operatore privato per l'impossibilità di utilizzare, operare ed intervenire su impianti di proprietà non comunale.

Si è provveduto comunque ad analizzare la proposta tecnico economica presentata da Jesolo Patrimonio Srl, confrontandola con la proposta aggiudicataria del "Servizio Luce" di Consip; entrambe le soluzioni prevedono:

- la gestione degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutta la rete;
- il servizio di Energy Management per il monitoraggio costante dei consumi e la programmazione degli interventi;
- l'implementazione di servizi di Smart City;
- l'utilizzo di energia verde per l'alimentazione dell'intera rete;
- interventi di efficientamento energetico degli impianti;
- interventi di miglioramento tecnologico sulla rete di distribuzione.

La remunerazione del servizio avverrà mediante corresponsione di un canone annuale composto da:

- Componente energetica, legata al consumo energetico rendicontato periodicamente;
- Componente non energetica, dovuta per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, legata alla reale consistenza degli impianti e agli effettivi interventi svolti.

In merito al risparmio ottenuto dagli interventi di efficientamento energetico effettuati ed interamente sostenuti dall'affidatario è prevista la condivisione pari al 100% di detti risparmi con l'Amministrazione Comunale.

Esaminate le soluzioni proposte, l'offerta predisposta da Jesolo Patrimonio è risultata maggiormente conveniente per il Comune di Jesolo.

### **Caratteristiche del servizio e obblighi dell'operatore economico**

L'affidamento ha ad oggetto la gestione del servizio di pubblica illuminazione e semaforico per una durata complessiva di quindici (15) anni, comprensiva dei lavori di efficientamento, riqualificazione ed adeguamento normativo degli impianti di pubblica illuminazione e fornitura di energia elettrica.

L'operatore, assumendo a suo carico sia il rischio di costruzione sia il rischio di disponibilità, si obbliga ad adempiere le seguenti prestazioni:

*"Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente l'operatore economico ha l'obbligo di eseguire gli interventi e di effettuare il servizio come riportato nella documentazione di offerta tecnico economica presentata.*

*L'operatore si impegna ad eseguire la progettazione degli interventi, nonché a realizzare i lavori, a eseguire il servizio e le forniture, a svolgere tutte le attività di gestione e, in generale, ad eseguire tutte le attività di organizzazione, programmazione, supervisione e controllo necessarie ad assicurare il buon esito del contratto.*

*L'operatore dichiara e garantisce di aver posto in essere le attività finalizzate ad acquisire la conoscenza dello stato di fatto e di diritto dei luoghi interessati dal contratto. L'operatore non può*

*pertanto eccipire durante la Progettazione, l'Esecuzione dei Lavori e la Gestione dell'Opera, la mancata conoscenza dello stato dei luoghi e/o dei relativi elementi, né conseguentemente avanzare eventuali pretese risarcitorie dovute a carenze conoscitive dei luoghi; l'operatore si obbliga, tra l'altro, a:*

- *redigere il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento normativo e riqualificazione ed efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione, in conformità all'offerta tecnica presentata. Gli impianti di illuminazione pubblica devono rispettare le caratteristiche di cui al cap. 4.3.4 e 4.3.5. del D.M. 28/03/2018);*
- *sottoporre al Comune, ai fini dell'approvazione, il progetto dettagliato degli interventi;*
- *eseguire i lavori di adeguamento normativo e riqualificazione degli impianti a regola d'arte, in conformità alle previsioni del progetto redatto, rispettando la scansione temporale specificata nel Cronoprogramma e ultimando tutti i lavori nei tempi ivi previsti comprese le attività di assistenza alla direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza, la contabilità dei lavori e l'assistenza al collaudo ove previsti;*
- *gestire gli impianti di pubblica illuminazione, comprensiva della conduzione dell'impianto, della manutenzione ordinaria, preventiva e straordinaria conservativa, nonché della verifica periodica degli impianti e di un report periodico dei consumi e del servizio;*
- *gestire gli impianti semaforici del Comune e i servizi di smart city;*
- *prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le polizze assicurative previste dal Codice e dal Contratto;*
- *prestare l'assistenza richiesta dal Comune, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest'ultimo;*
- *collaborare con l'ufficio comunale preposto affinché questo eserciti i poteri di ispezione, accesso e acquisizione di documentazione e notizie utili alla verifica del rispetto da parte dell'operatore economico degli obblighi su di esso gravanti ai sensi di legge e del Contratto, anche fornendo al Comune, per i medesimi fini, tutti i mezzi, i dati e le informazioni dallo stesso richieste;*
- *si impegna a rispettare i criteri di cui al Decreto del Ministro dell'Ambiente del 27 settembre 2017 n. 244 – CAM IP per le sorgenti luminose e gli apparecchi di illuminazione installati nel corso del servizio;*
- *provvedere all'acquisto di energia elettrica da utilizzare nell'espletamento del servizio ed all'assunzione di tutti gli oneri connessi, compresa la voltura dei contratti di acquisto, conformemente a quanto previsto al punto 4.5.3 dei CAM IP – DM 244/2017;*
- *fornire all'Amministrazione, in formato elettronico, un rapporto annuale sulla gestione del servizio e sulle prestazioni dell'impianto complessivo e delle sue sezioni (corrispondenti a quadri elettrici specificatamente indicati), corredato dai dati rilevati, con particolare attenzione ai consumi di energia e di materiali ed all'impiego di mano d'opera. Per ciascuna sezione di impianto il rapporto deve evidenziare almeno i seguenti dati:*
  - *i consumi energetici;*
  - *valutazione delle emissioni utilizzando i coefficienti IPCC (IPCC 2006);*
  - *gli orari di utilizzazione;*
  - *valori di alcuni indicatori significativi, come ad esempio il tasso di guasto reale delle singole componenti (sorgenti luminose, apparecchi di illuminazione, altri componenti), il tempo di intervento su chiamata, l'aggiornamento degli indici IPEA\* e IPEI\* in caso di modifiche all'impianto o nuove progettazioni, ecc.;*
  - *prestazioni dei sistemi di telecontrollo e telegestione, se presenti;*
  - *date e risultati delle verifiche sulla funzionalità degli impianti;*

- *gli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria effettuati e le segnalazioni di disservizio ricevute;*
- *l'eventuale presenza di criticità e conseguenti proposte di efficientamento dell'impianto;*
- *evidenza del risparmio energetico reale ottenuto, attraverso una contabilizzazione dell'energia;*
- *il conteggio degli incentivi e/o certificati bianchi ottenuti da tale intervento.*
- *l'effettuazione di verifiche periodiche sul livello di prestazione dei servizi resi;*
- *la presentazione della valutazione degli indici prestazionali ex ante ed ex post, conforme alle previsioni del Cap. 4.3.3. del D.M. 28/03/2018;*
- *l'aggiornamento del censimento degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici, di cui al PICIL adottato dal Comune di Jesolo;*
- *la realizzazione di un'analisi energetica degli impianti di illuminazione pubblica, realizzata sulla base del censimento degli impianti aggiornato e sulla base dell'analisi dei consumi storici;*

*Sono a carico dell'operatore economico tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni ad esso riconducibili previste nel Contratto.*

*L'operatore si impegna altresì a:*

- *rispettare quanto previsto nel D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;*
- *rispettare la normativa prevista dal D.Lgs. 152/2006, in particolare per la corretta gestione dei rifiuti derivanti dallo svolgimento delle attività svolte nell'ambito del Contratto;*
- *stipulare a propria cura e spese le polizze assicurative e le garanzie fideiussorie;*
- *eseguire eventuali interventi extra-canone, secondo quanto stabilito nel contratto;*

*L'operatore si assume ogni responsabilità per eventuali disservizi, mancanza di fornitura, inefficienza nel servizio di illuminazione, nonché ogni danno causato sia al Comune, sia a terzi, in conseguenza di inefficienze degli impianti, del servizio o della carenza e/o insufficienza di fornitura di energia per cause a questi imputabili”.*

### **Convenienza economica dell'affidamento mediante contratto EPC**

Il Comune di Jesolo con l'affidamento intende conseguire in via prioritaria l'obiettivo di un miglioramento della qualità del servizio di illuminazione pubblica, favorendo, altresì, il conseguimento di un risparmio energetico ed economico, nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti e delle norme volte al contenimento dell'inquinamento luminoso.

Parte della rete di pubblica illuminazione del Comune di Jesolo risulta infatti essere vetusta, necessita quindi di un adeguamento normativo nonché la sua messa in sicurezza, tenuto conto che il rendimento di molti apparecchi è fortemente compromesso a causa dello stato di degrado degli impianti.

Sotto il profilo economico, sulla base ai dati forniti direttamente dal soggetto proponente, l'offerta presentata propone l'obiettivo di conseguire un risparmio energetico di circa 1.117.556,46 kWh, in 5 anni dalla stipula, a fronte di un investimento sostenuto totalmente dalla società di circa € € 3.392.323,00 (al netto degli oneri finanziari), la quale si obbliga anche a mantenere gli impianti e a garantirne negli anni la disponibilità.

Già dai primi anni del contratto, l'Amministrazione Comunale potrà fruire dei vantaggi derivanti dall'adeguamento normativo e dalla riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione, grazie alla condivisione dei risparmi ottenuti a fronte degli interventi effettuati dal proponente.

**Ragioni specifiche dell'affidamento e sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelto.**

Il Comune di Jesolo, nell'esercizio della propria autonomia costituzionalmente garantita e delle prerogative che ne derivano, ritiene che l'affidamento del servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici, mediante procedura di affidamento diretto a società *in house* ai sensi dell'art. 192 e seg. D.Lgs 50/2016, rappresenti la scelta più idonea e conveniente per la collettività, sotto il profilo dei principi comunitari di efficienza, di efficacia ed economicità dell'azione, di imparzialità, di trasparenza, di non discriminazione, di parità di trattamento, di proporzionalità, di adeguata pubblicità e di mutuo riconoscimento.

Il servizio di pubblica illuminazione costituisce, infatti, un'attività di pubblico interesse e presenta alcune peculiarità; in primo luogo, deve essere un servizio continuo e conforme alle normative di settore, al fine della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, indipendentemente dalla volontà di fruirla dei singoli cittadini.

Da ciò discende, inoltre, la fruibilità, la disponibilità e l'universalità del servizio medesimo; è necessario garantire ai cittadini che il servizio sia disponibile e fruibile da tutti nella stessa misura e non è possibile interromperlo.

Pertanto, è necessario che il servizio de quo sia affidato ad un unico gestore in grado di fornire prestazioni di elevato livello qualitativo, in particolare avendo riguardo a quanto sopra detto e che sia in grado di effettuare interventi di riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione diretti a "mettere a norma" i medesimi e renderli conformi alle normative vigenti del settore, avendo, quindi, riguardo alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica ed al risparmio energetico.

Scopo primario dell'affidamento del servizio, infatti, è conseguire il miglioramento della qualità del servizio di pubblica illuminazione favorendo il conseguimento di un risparmio energetico ed economico, nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti medesimi.

**Contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale e le compensazioni economiche.**

Il servizio di illuminazione pubblica è costituito da un insieme di attività economiche soggette ad obblighi di servizio pubblico, intendendo come tali quegli obblighi che l'impresa che gestisce il servizio, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non assumerebbe e che riguardano specificatamente il servizio universale, la continuità, la qualità del servizio, l'accessibilità delle tariffe, la tutela degli utenti e dei consumatori.

Stante il riferimento contenuto nell'art. 34, comma 20 del D.L. 179/2012, agli "obblighi di servizio pubblico e universale", si rende necessario individuare il significato di tali termini ed i correlati obblighi ivi sottesi.

Il servizio pubblico può essere definito come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato, mentre il servizio universale può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile.

In particolare, l'Unione Europea intende il servizio universale come "l'insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a prezzo abbordabile tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni di concorrenza".

Relativamente alla materia dei servizi pubblici locali, si può concludere che le citate nozioni rappresentano, nella sostanza, le due facce di una stessa medaglia, in quanto laddove si parla di “servizio pubblico” tout court l’attenzione si focalizza verso il soggetto pubblico che deve esplicitare (direttamente ovvero indirettamente mediante la concessione ad imprese pubbliche, miste o private) l’attività di interesse generale, mentre invece laddove si parla di “servizio universale” l’attenzione si focalizza verso gli utenti finali di tale servizio pubblico e, più precisamente, verso le condizioni di accessibilità, di fruibilità e di qualità del servizio medesimo.

Con riguardo agli obblighi di servizio pubblico, può affermarsi che la ratio degli stessi va ricercata nella necessità di garantire l’equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l’interesse generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità).

Inoltre, l’ente locale deve intervenire laddove, per garantire un servizio accessibile a tutti, di qualità e ad un prezzo accessibile, si rendano necessarie adeguate compensazioni economiche (e quindi integrative della tariffa) al fine di rendere appetibile un servizio che, senza tali condizioni, non risulterebbe contendibile per il mercato.

**Gli specifici obblighi di servizio pubblico per il servizio di pubblica illuminazione e in particolare gli obblighi del Comune di Jesolo.**

La tutela della salute e dell’ambiente, strettamente legate alle politiche ambientali che l’amministrazione deve perseguire, giustificano interventi di regolamentazione da parte dell’ente ed è, quindi, necessario che il gestore del servizio si obblighi, attraverso la stipulazione del contratto di servizio, a garantire determinati standard qualitativi e quantitativi a beneficio dell’utenza.

Sotto il profilo dell’individuazione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico ed universale è opportuno evidenziare che, atteso il superiore interesse pubblico alla salute ed alla tutela dell’ambiente, riconosciuti a livello costituzionale, l’ente locale competente non possa esimersi dall’imporre specifici obblighi di servizio pubblico nel campo della pubblica illuminazione.

In particolare, obblighi volti a garantire che i relativi servizi siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a prezzi uniformi ed a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità), oltre alla trasparenza ed al carattere economicamente accessibile del servizio.

Nel caso specifico del Comune di Jesolo gli obblighi in esame, posti in capo al gestore, possono essere riassunti in, effettuazione del progetto ed esecuzione degli interventi di riqualificazione/efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica, come verrà successivamente dettagliatamente previsto dalla proposta tecnico economica allegata.

Il progetto dovrà prevedere interventi che tendano a:

- Minimizzare l’incidenza economica ed energetica del servizio di illuminazione pubblica;
- Migliorare l’illuminazione del tracciato viario e la sicurezza stradale;
- Tendere ad azzerare l’inquinamento luminoso diretto;
- Limitare l’inquinamento luminoso indiretto;
- Rinnovare gli impianti presenti sul territorio rendendoli più moderni ed efficienti;

- Rinnovare gli apparecchi illuminanti secondo quanto previsto dai Criteri Ambientali Minimi previsti dal D.M. 27/09/2017;
- Gestire gli impianti di illuminazione pubblica per tutta la durata prevista;
- Assicurare il servizio di fornitura ed erogazione di energia elettrica relativo alle utenze di illuminazione pubblica con i diversi operatori presenti sul mercato.

Restano invece in capo al Comune le funzioni amministrative di controllo sulla regolarità del servizio di gestione per tutta la durata contrattuale.

La remunerazione economica dell'affidatario avverrà attraverso un canone annuo comprensivo della fornitura di energia elettrica, gestione e manutenzione degli impianti.

## **CONCLUSIONI**

Da tutto quanto sopra, come previsto dall'art 192 c. 2 D.Lgs 50/2016, emergono:

- la congruità dell'affidamento in house dei servizi a Jesolo Patrimonio srl, e dunque le ragioni del mancato ricorso al mercato (ossia all'affidamento del servizio con procedura di evidenza pubblica ex art 164 e ss D.Lgs 50/2016), l'ottimale impiego delle risorse pubbliche, l'efficienza, l'economicità;
- con riferimento all'art 192 D.Lgs 50/2016, la sussistenza dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità socialità, e di qualità del servizio.

Jesolo, 12/12/2022

Il Dirigente  
Settore Lavori Pubblici e Urbanistica  
Dimitri Bonora  
documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)